

STATUTO

**LABI' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE OVE CONSENTITO
LABI' - S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA ALBERINI 14

Numero REA: AL - 231999

Codice fiscale: 02163480060

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL NUMERO 13843 DI RACCOLTA

STATUTO

"LABI' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata
"LABI' - Società Cooperativa Sociale"
siglabile, ove consentito, in "LABI' - S.c.s.".

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili e sussistendone i presupposti a norma del disposto dell'art. 2519 c.c., dalle norme per le società a responsabilità limitata.

Art. 2) Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Alessandria;
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Sarà di competenza dell'organo amministrativo il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune sopra indicato.

Art. 3) Durata

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo in tal caso il diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4) Scopo mutualistico

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si propone altresì di ottenere mediante l'autogestione dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto continuità di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei



lavoratori a commesse ed appalti e riducendo così il livello di disoccupazione nel settore.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la società può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti fra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. c.c. e che comunque non costituirà parte integrante dello statuto della società.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La Cooperativa può svolgere la sua attività verso i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa.

In base a quanto disposto dall'art. 111 septies disp. att. e trans. al c.c., e comunque in quanto si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, la società è una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512 c.c.

A tal fine, come ulteriormente sarà specificato nel presente statuto, in ossequio al disposto dell'art. 2514 c.c., si prevede:

- a) il divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente, in particolare l'iscrizione all'apposito albo.

Art. 5) Oggetto sociale

Per il perseguimento dello scopo mutualistico sopra enunciato, la società si propone di utilizzare in forma coordinata tutti gli strumenti disponibili, svolgendo tanto attività volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quanto servizi a carattere socio - sanitario ed educativo, volti ad agevolare e supportare in primo luogo dette persone svantaggiate, in altri termini potendo esercitare entrambe le tipologie di attività delineate per la cooperativa sociale dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, funzionalmente collegate fra loro in quanto entrambe concorrenti al raggiungimento del medesimo obiettivo.

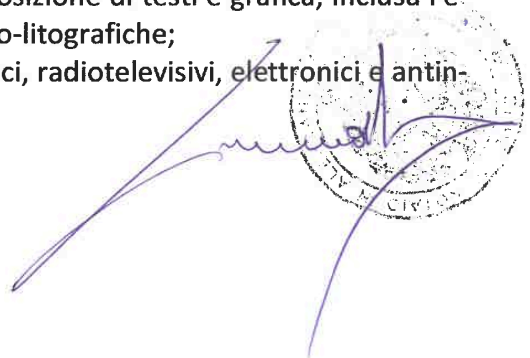
L'esercizio di dette attività dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e requisiti di carattere organizzativo delineati dalle disposizioni di natura legislativa ed amministrativa, rispettando in particolare il criterio della separazione delle gestioni relative alle due diverse tipologie riconducibili rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) del citato art. 1 legge 381/1991, ciò anche ed in particolare al fine della corretta applicazione di eventuali agevolazioni riconosciute dalla normativa.

In funzione dei principi enunciati, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la società ha per oggetto:

I)

ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge 381/1991, lo svolgimento, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, delle seguenti attività:

- a) la gestione in proprio o per conto terzi di laboratori gastronomici, mense e cucine aziendali, nonché ogni tipo di pubblico esercizio quali bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc..;
- b) l'effettuazione di servizi di pulizia civile ed industriale, disinfestazione, igienizzazione, disinfezione e sanificazione di ambienti;
- c) l'effettuazione di servizi di elaborazione e composizione di testi e grafica, inclusa l'esecuzione delle necessarie opere tipografiche e foto-litografiche;
- d) l'installazione e manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici e antincendio;



- e) la prestazione di servizi, a favore di imprese ed enti pubblici o privati, di consulenza tecnica e di organizzazione; in particolare la gestione e organizzazione di corsi per la formazione di personale, lo svolgimento di servizi di elaborazione dati per la preparazione di buste paga e report e per la tenuta di contabilità aziendali;
- f) l'attività di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati di ogni genere, lo svolgimento di lavori in materia edilizia in genere;
- g) l'assemblaggio di componenti e oggetti di varia natura, anche per conto terzi;
- h) l'effettuazione di servizi di piccola manutenzione e pulizia di impianti, abitazioni, ambienti in genere;
- i) l'attività di trasloco e movimentazione di merci;
- l) le attività di cura e manutenzione del paesaggio e di giardinaggio;
- m) l'effettuazione di servizi di trasporto merci conto terzi;
- n) il servizio di magazzinaggio conto terzi;
- o) l'attività di lavanderia, tintoria, stireria;
- p) l'attività agricola;
- q) la gestione di vivai e serre, floricultura ed orticultura;
- r) lo svolgimento di servizi di back/front office, portineria, custodia e guardianeria, call center, accettazione ed informazione ed in generale servizi tecnici per soggetti pubblici e privati;
- s) la gestione di case per ferie, alberghi, di altre strutture turistico ricettive e/o con carattere animativo finalizzate al miglioramento delle qualità della vita, iniziative per il tempo libero, la cultura, in proprietà o in affitto;
- t) l'attività di falegnameria e restauro del legno, assemblaggio artigianale ed industriale;
- u) l'effettuazione di servizi di silvicoltura e di supporto alla stessa ivi compreso utilizzo di aree forestali (manutenzione aree forestali, taglio dei boschi cedui e delle fustaie);
- v) il noleggio di attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione;
- x) i servizi di pompe funebri ed attività connesse, operazioni cimiteriali compreso la manutenzione del verde in aree cimiteriali;
- y) la promozione di corsi di formazione professionale;
- w) l'attività di trasporto di persone;
- z) l'attività di trasporto di rifiuti per conto terzi;

II)

la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge più volte citata:

- a diretto beneficio delle stesse persone svantaggiate di cui ci si propone l'inserimento lavorativo, o dei loro familiari;

- a beneficio di soggetti diversi dai precedenti, ma avvalendosi della prestazione di quelle stesse persone svantaggiate, e quindi in quanto anch'essa ulteriore attività finalizzata all'inserimento lavorativo di dette persone svantaggiate;

le attività in questione, da svolgersi anche in collaborazione con soggetti pubblici, con associazioni assistenziali o di volontariato, in genere con qualunque soggetto interessato, si traducono in particolare ne:

a) gestione di strutture di soggiorno e comunità di accoglienza per soggetti minori di età o per anziani anche non autosufficienti o per stranieri;

b) la effettuazione di servizi di assistenza sociale, sanitaria ed infermieristica, anche domiciliare ed anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, comunità, anche terapeutiche e luoghi di villeggiatura;

c) la promozione e gestione, avvalendosi di personale abilitato e professionisti di fiducia, di servizi di recupero psichico dei degenti ed ex degenti di ospedali psichiatrici;

d) la gestione, tramite personale idoneo ed abilitato, di strutture di assistenza di proprietà pubblica o privata, centri di cura preventiva, cliniche, palestre per attività terapeutiche, rieducative e riabilitative, stabilimenti, anche balneari in località climatiche e/o termali, case di vacanza in località marine e montane, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone di tutte le età, con relativa gestione di tutte le attività esercitabili in dette strutture ed atte a prevenire o curare stati di disagio sociale;

e) la effettuazione di servizi a carattere educativo e formativo; di servizi e attività volti alla valorizzazione dei concetti di socialità ed affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto - aiuto; di servizi volti a fornire supporto alle famiglie di soggetti in condizioni di svantaggio per sviluppare la conoscenza e la soluzione delle problematiche interne al proprio nucleo, nonché le potenzialità genitoriali o parentali; in genere di servizi tali da comunque favorire l'inserimento sociale e culturale dei fruitori, anche se minori di età;

f) la gestione di corsi formativi di personale allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei propri soci anche volontari o di terzi nel settore dei servizi socio assistenziali e socio sanitari;

g) la progettazione e realizzazione dei servizi territoriali a favore di soggetti svantaggiati;

h) la progettazione, l'orientamento e il tutoraggio in relazione alle politiche attive del lavoro, autonomamente o in collaborazione con altri enti

Tutte le attività che costituiscono oggetto della società saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari ed in genere tutti gli atti e negozi ritenuti dal

proprio organo amministrativo necessari o utili al conseguimento dello scopo sociale, nonchè, sempre a tal fine, assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, fermi in ogni caso i limiti stabiliti da altre inderogabili disposizioni di legge in materia.

Potrà partecipare a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

Potrà promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di informazione volti a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento.

Potrà ricevere prestiti da soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari volte ad assicurare che non si configuri raccolta del risparmio fra il pubblico.

SOCI COOPERATORI

Art. 6) Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione nei settori di attività della cooperativa siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali come sopra precisati;

b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla più volte richiamata legge 381/1991;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 381/1991; il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino imprese identiche o affini con quelle della cooperativa che secondo la valutazione dell'organo amministrativo si possano trovare in concorrenza o in conflitto con la Cooperativa.

Art. 6 bis) Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 c. 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in possesso dei requisiti come sopra prescritti che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto per i soci cooperatori, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

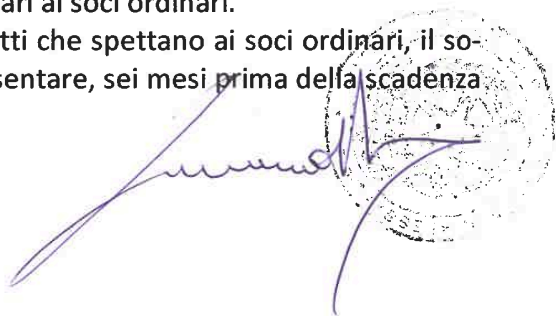
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate in prosieguo per tutti i soci cooperatori:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standards produttivi o comunque la inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nella attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza



del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7) Domanda di ammissione

Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede domanda contenente:

- a) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; se società: ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, indicazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché la giustificazione dei poteri e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, corredata da copia della eventuale decisione dell'organo sociale richiesta sulla base delle norme che regolano la gestione della società richiedente;
- b) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle competenze di cui si è in possesso;
- c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto, con specifica indicazione della accettazione della clausola compromissoria ivi contenuta.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza in capo alla persona o società richiedente dei requisiti per l'ammissione a socio come previsti nel presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato sul libro dei soci ovvero con provvedimento di rigetto motivato, anch'esso da comunicarsi al richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, il richiedente può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea.

Art. 8) Obblighi del socio

I soci sono obbligati alla prestazione della propria attività lavorativa nei confronti della Cooperativa nel rispetto delle previsioni del Regolamento che determinerà criteri e regole di svolgimento dell'attività mutualistica.

Sono altresì obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) ad osservare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici, tutte le norme previste dal presente statuto e dal regolamento all'uopo predisposto.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, morte, per il socio persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, per i soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 10) Morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della quota del de cuius secondo le disposizioni di cui in prosieguo.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti l'identità degli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla apertura della successione dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 11) Recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- al socio che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Non è consentito il recesso parziale del socio cooperatore.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e deve essere comunicata alla società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano.

L'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso e deliberare in merito: ove ritenga non sussistere i presupposti del recesso deve comunicare al socio re-



cedente la propria decisione, con raccomandata da trasmettersi entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta alla società la dichiarazione di recesso.

In mancanza di diniego, il recesso si intenderà accolto con decorrenza dal compimento del trentesimo giorno.

Con riferimento ai rapporti mutualistici in corso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio se comunicato almeno tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, consentire di anticipare la decorrenza degli effetti del recesso.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni precisate in prosieguo.

Art.12) Esclusione del socio

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso previsto dall'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancato diligente adempimento alla prestazione mutualistica e comunque, nel caso di socio lavoratore qualora questi incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario qualora egli abbia cessato la attività di volontariato presso la Cooperativa;
- per mancanza originaria o perdita sopravvenuta dei requisiti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.1 c.c.;
- nel caso in cui svolga attività concorrenziale con quella della società.

La delibera di esclusione deve essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. al socio escluso, il quale potrà nei sessanta giorni seguenti al ricevimento proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento a libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori e determinerà lo scioglimento dei rapporti mutualistici in corso.

Art.13) Liquidazione della quota del socio morto, receduto o escluso

La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, ovvero al socio receduto o escluso, è regolata dai criteri seguenti:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Agli eredi del socio defunto, al socio receduto o escluso spetteranno altresì eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del rapporto sociale. Il relativo valore viene devoluto a riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

Art. 14) Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 15) Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

Il numero minimo di quote da sottoscrivere viene determinato con apposito regolamento interno adottato dall'assemblea. Nel caso in cui tale previsione non sia presente, ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad uno.

Art. 16) Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17) Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci, che deve stabilire:



- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) il numero minimo di quote da sottoscrivere.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci, suddiviso in quote di valore nominale né inferiore né superiore ai limiti di cui all'art. 2525 c.c.

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, che confluiscono nei Fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

Detto capitale può essere liberato con conferimenti in denaro, di crediti o in natura.

L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., al pari dello scioglimento del rapporto sociale relativamente a singoli soci per morte, recesso o esclusione, non importa modifica dell'atto costitutivo.

La decisione di aumento del capitale sociale non costituisce di regola modificazione dell'atto costitutivo e può essere adottata dall'organo amministrativo.

La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss. c.c.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Art. 20) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società se non con autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R., contenente, per quanto attiene all'acquirente, le indicazioni richieste per le domande di ammissione a socio dal presente statuto.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

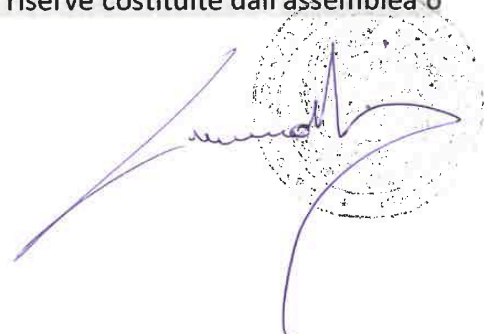
Trascorso comunque il termine il socio sarà libero di procedere alla alienazione e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci.

Nel caso di provvedimento negativo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

Art. 21) Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge;



e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti

Le riserve sono tutte indivisibili e come tali non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio.

Art. 22) Esercizio sociale, utili e ristorni

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o nel caso lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società, che l'organo amministrativo sarà tenuto a segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., il termine suddetto potrà essere prorogato non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale dovrà essere redatto nell'osservanza delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le ONLUS, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali che la cooperativa si propone.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sugli eventuali utili destinandoli:

- a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30%;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalle vigenti norme di legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 comma 1 lettera a) c.c. per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la distribuzione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, sulla base della combinazione dei criteri seguenti: ore lavorate nel corso dell'esercizio; quali-

fica / professionalità del socio cooperatore; eventuale stato di disagio o svantaggio e sua entità; compensi erogati; tempo di permanenza nella società; tipologia del rapporto di lavoro; produttività.

Nella decisione di distribuzione dei ristorni i soci potranno avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 23) Materie riservate e procedure per l'adozione delle decisioni

Spetta ai soci decidere su tutte le materie loro riservate dalla legge o da questo statuto. Le decisioni dei soci sono sempre adottate in assemblea, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 24) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei casi e con le modalità di legge, presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso, contenente indicazione degli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

L'avviso conterrà le disposizioni concernenti la eventuale seconda convocazione, fermo restando che questa non potrà tenersi nel medesimo giorno fissato per la prima.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25) Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se

nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'avvenuta informazione degli amministratori e dei sindaci al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.

Art.26) Quorum costitutivo e deliberativo

Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di oltre la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27) Diritto di intervento e rappresentanza in assemblea - svolgimento delle votazioni

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di società a responsabilità limitata.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci altri soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

E' vietato il voto segreto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e fare constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; nei casi previsti dalla legge, le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 28) Sistema di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di sette membri la cui nomina compete ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La decisione di nomina determina il numero degli amministratori.

L'assemblea individua quale degli amministratori nominati debba rivestire la qualifica di presidente e quale la qualifica di vice presidente; in mancanza alla designazione provvede il Consiglio medesimo al proprio interno.

Il compenso spettante ai membri del Consiglio ed al loro Presidente è stabilito dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere scelta fra i soci cooperatori, oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 29) Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo dispone di tutti i più ampi poteri per la gestione della società, con la sola eccezione per quelle decisioni riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio; non possono formare oggetto di delega le attribuzioni previste dall'art. 2381 c.c., nonché i poteri spettanti al consiglio in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.



Art. 30) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo non meno di due giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso si reputa validamente costituito il Consiglio anche senza la previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Art. 31) Revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori sono sempre revocabili, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'eventuale organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori tutti debbono quindi promuovere entro quindici giorni la decisione dei soci in ordine alla conferma dei nuovi amministratori ovvero alla loro sostituzione con altri.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, i soci debbono provvedere alla sostituzione dei consiglieri cessati; i nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri oggetto di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita preventiva deliberazione consiliare, potrà conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori od anche ad estranei, nel rispetto delle norme vigenti.

CONTROLLO INTERNO

Art.33) Organo di controllo

Nei casi in cui è richiesto dalla legge è nominato, con decisione dei soci, un organo di controllo o un revisore.

Comunque, in ogni momento, i soci possono decidere, anche in assenza dei presupposti che rendono obbligatoria la nomina, di designare un organo di controllo o un revisore.

In ogni caso l'organo di controllo potrà avere composizione monocratica o collegiale ed ai suoi membri si applicheranno le disposizioni sul collegio sindacale in materia di società per azioni.

Anche l'organo di controllo ed il revisore nominati per volontà assembleare, in assenza dei presupposti normativamente disposti, avranno funzioni, competenze e poteri analoghi a quelli designati per obbligo di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34) Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Si scioglie altresì nell'ipotesi in cui, superati i parametri previsti dall'art. 2519 c.c. per la applicabilità alla cooperativa delle norme sulla società a responsabilità limitata, entro quattro mesi non si sia provveduto alle modificazioni statutarie necessarie per adeguare le disposizioni statutarie adottando la disciplina prevista per le società per azioni.

Il termine predetto decorre:

- dal giorno in cui viene iscritto a libro soci il ventunesimo socio, ove dall'ultimo bilancio approvato risulti un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro;
- dal giorno in cui viene approvato il bilancio da cui risulti un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro, ove la cooperativa abbia più di venti soci.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso.

Art. 35) Devoluzione residuo attivo di liquidazione

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che residuerà dalla attività di liquidazione sarà devoluto a rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/1992 e per il supero al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla medesima legge 59/1992.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

